Articolo 14

Marciapiede di carico (per veicoli ferroviari)

Dev'essere predisposto uno spazio di sicurezza alto almeno 80 cm e profondo 80 cm sotto tutta la lunghezza dei marciapiedi di carico per i vagoni ferroviari che superano i 10 metri di lunghezza e gli 80 cm di altezza dal profilo superiore delle rotaie.

Può accadere che, oltre al personale di manovra, altre persone sostino tra i binari o davanti e tra i marciapiedi di carico. Queste persone devono potersi mettere al sicuro durante il movimento dei vagoni. Per questo motivo, davanti ai marciapiedi di carico di lunghezza superiore a 10 m e di altezza superiore a 80 cm sul piano superiore dei binari, bisogna disporre di uno spazio di sicurezza (v. fig. 414-1), oppure costruire le rampe sporgenti (v. fig. 414-2). I marciapiedi esistenti possono essere dotati di uno scalino per facilitare l'allontanamento dai binari e rifugiarsi sui marciapiedi stessi (fig. 414-3).
Allo scopo di ridurre il rischio di caduta per inavvertenza dai marciapiedi aperti, è importante contrassegnare con chiarezza il loro bordo con marche giallo/nere.
Analogamente ai binari (v. istruzioni art. 13, OLL 4), le deroghe precitate alla legislazione sulle ferrovie sono valide solo per i marciapiedi di carico interni all'azienda. Altri dati relativamente alle rampe di carico si trovano nelle seguenti pubblicazioni:

- *Legge federale del 5 ottobre 1990 sui binari industriali di raccordo (RS 741.141.5);*
- *Istruzione W Bau GD 8/95 FFS (in tedesco)*
- *Raccomandazione n. 206.1 GS1 Svizzera: pianificazione e progettazione dei binari situati all'interno delle aree di fabbrica (in tedesco);*
- *Raccomandazione n. 206.4 GS1 Svizzera: rampe per il trasbordo di merci (in tedesco)*
- *Guida CFSL alla sicurezza sul lavoro (cifre 319.8 e 320).*

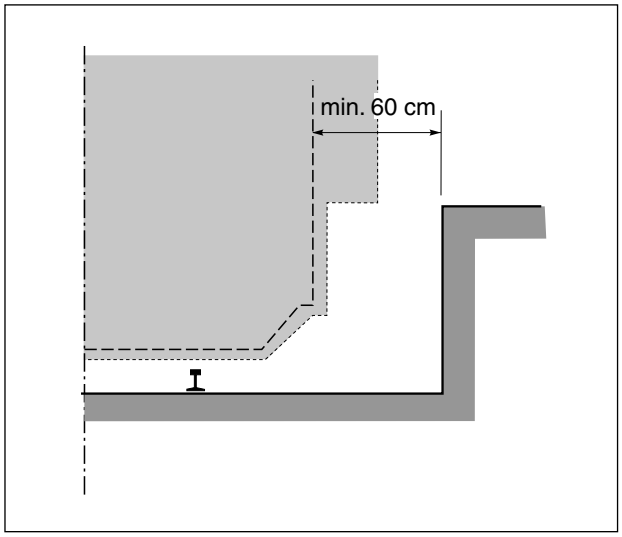

Figura 414-1: Rampa con distanza di protezione

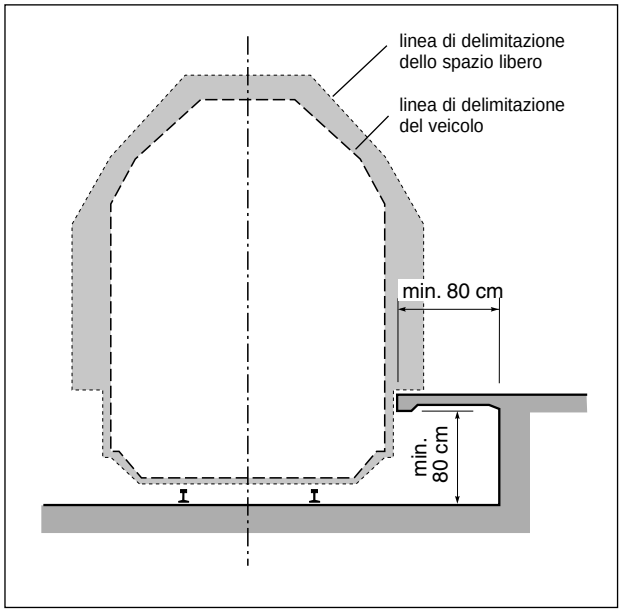

Figura 414-2: Rampa con spazio di protezione

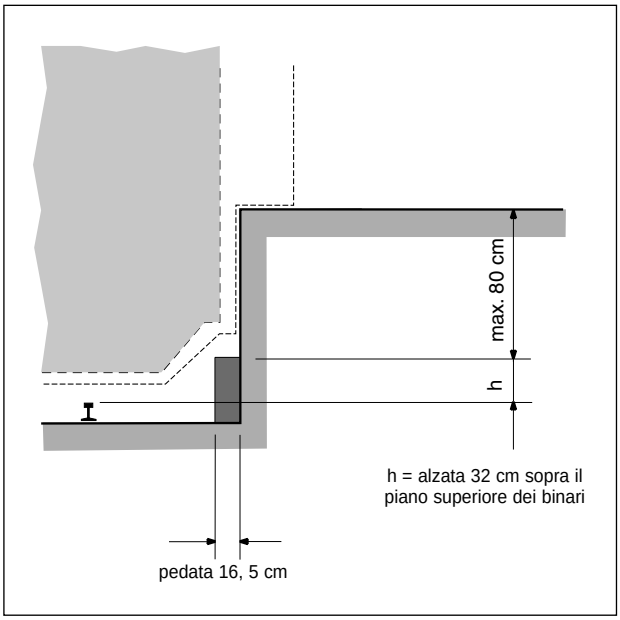

Figura 414-3: Rampa con scalino